



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

CIRCOLARE N. FL. 5/2014

25 marzo 2014

Ai Comuni TUTTI

Alle PREFETTURE-UTG TUTTE

(la presente circolare è visualizzabile esclusivamente sul sito ufficiale della Direzione Centrale della Finanza Locale e per le sole Prefetture anche sul sistema di "Avvisi e comunicazioni" presente sulla intradatt del Ministero dell'Interno)

OGGETTO: Certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla abolizione della seconda rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria. Istruzioni per la presentazione della certificazione.

1. Riferimenti normativi

L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 2014, n. 5 (G.U. Serie Generale n. 23 del 29/1/2014) ha stabilito per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, che "non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per specifiche categorie di immobili indicate nei successivi punti a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 1".

Il successivo comma 12, del citato articolo 1 del decreto legge n. 133/2013, stabilisce che per l'anno 2014 il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, fino al 31 marzo 2014, da tre a cinque dodicesimi.

Inoltre, il successivo periodo del richiamato comma 12, dell'articolo 1, attribuisce ad un decreto del Ministero dell'Interno il compito di determinare le modalità e i termini con i quali i comuni possono chiedere al medesimo Ministero il rimborso dei maggiori oneri per interessi a carico conseguenti all'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al citato primo periodo del medesimo comma 12.

Ne consegue che a seguito dell'abolizione della seconda rata dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno 2013 gli oneri per interessi sostenuti dai comuni per l'attivazione della maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate decorrono dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2014;

Quindi, con decreto del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2014, è stato approvato il modello di comunicazione da parte dei comuni degli oneri per interessi sostenuti dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2014 per l'attivazione nello stesso periodo delle maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza della abolizione della seconda rata dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno 2013 (G.U. del 28/2/2014 Serie Generale n. 49, rettifica sulla G.U. del 6/3/2014 Serie Generale n. 54).

2. Enti legittimati all'invio della certificazione, termini di presentazione e modalità di compilazione.

Sono legittimati alla trasmissione del modello solo i comuni che hanno, eventualmente, sostenuto dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2014, oneri per interessi passivi entro la misura delle anticipazioni di tesoreria attivate nello stesso periodo, in relazione sia alla ritardata riscossione della quota complessiva di 348,5 milioni di euro¹, prevista a conguaglio del contributo statale riconosciuto a seguito dell'abolizione della seconda rata dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, che per l'avvenuto slittamento al 24 gennaio 2014 del pagamento da parte dei contribuenti del 40 per cento della differenza dovuta ai comuni che abbiano deliberato o confermato nell'anno 2013 aliquote superiori a quella base.

La copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 12, del decreto legge 133 del 2013, sarà assicurata nel limite massimo delle risorse stanziato per tale finalità. Qualora l'importo complessivo dei dati certificati risultasse superiore, il rimborso verrà disposto in proporzione ai fondi disponibili;

Non devono trasmettere la certificazione i comuni che non hanno sostenuto dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2014 oneri per interessi in argomento.

Come già accaduto per analoga certificazione, l'invio da parte dei comuni della certificazione in argomento avverrà in modalità esclusivamente telematica. Tale sistema è da ricomprendersi nell'attività intrapresa da tempo da questa Direzione Centrale nell'ambito delle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.

Gli enti interessati dovranno trasmettere le certificazioni entro il termine perentorio delle ore 14,00 del 30 maggio 2014. La richiesta del contributo da parte dei comuni interessati dovrà avvenire esclusivamente mediante la compilazione, con metodologia informatica, del modello A di certificazione, approvato con D.M. del 20 febbraio 2014, che sarà reso disponibile per la sua compilazione dal 1° aprile 2014 alle ore 14:00 del 30 maggio 2014 sul sito web ufficiale della finanza locale, unitamente ad una guida di supporto per redazione dello stesso. Si ribadisce che il

¹ Articolo 1, comma 6, del decreto legge 30/11/2013 n. 133, convertito con modificazioni nella legge 29/1/2014 n. 5.

modello di certificazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è solo un fac-simile su supporto cartaceo di quello informatico che dovrà essere utilizzato dai comuni per trasmettere la certificazione.

La compilazione del modello non presenta particolari complessità. Sul sito internet della Finanza Locale, nell'area riservata alla gestione della Trasmissione Bilanci Enti Locali (al quale già i comuni accedono attraverso una loro utenza assegnata), è stata aggiunta una sezione applicativa, dedicata alla gestione delle certificazioni PDF. Il modello informatico ha già la parte anagrafica precompilata. Il comune dovrà solo indicare il dato attinente gli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria, confermarlo, apporre le firme digitali richieste e rispedirlo informaticamente attraverso la richiamata sezione applicativa dedicata alla gestione delle certificazioni PDF. Dopo la spedizione perverrà al comune una e-mail (P.E.C) di conferma di acquisizione della certificazione da parte di questo Ministero che rappresenterà per l'ente il documento comprovante l'invio del modello.

Si consiglia, a tale proposito, di consultare le F.AQ. relative al Sistema Certificazioni Enti Locali alla pagina http://finanzalocale.interno.it/ser/tbel/tbel_faq.html, nonché la guida utente scaricabile dall'apposito link nella pagina <http://finanzalocale.interno.it/ser/tbel/ManualeUtenteCertificazioniPDF.pdf>.

I soggetti chiamati ad apporre la propria firma digitale in calce alla certificazione (responsabile del servizio finanziario e segretario comunale) assumono diretta e personale responsabilità circa la veridicità e l'esattezza dei dati ivi riportati. A tal fine si ritiene opportuno richiamare il responsabile finanziario e il segretario comunale a verificare tempestivamente, e comunque prima dei termini previsti per la presentazione della certificazione in argomento, la propria abilitazione all'utilizzo della firma digitale.

In applicazione dei processi di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione richiamati l'eventuale trasmissione del modello con modalità diversa da quella prevista dal richiamato decreto approvativo del certificato in argomento non sarà ritenuta legittima ai fini del rimborso degli oneri per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria.

Conseguentemente, **non saranno accolte al fine dell'ammissione al concorso erariale le certificazioni che verranno trasmesse dai comuni tramite spedizione ordinaria, fax, via e-mail, via p.e.c., direttamente "a mano" presso la sede della Prefettura territorialmente competente o presso questo Ministero.**

Si invitano, pertanto, tutti i comuni a rispettare la modalità telematica di trasmissione del certificato al fine di non creare una inconcludente attività di corrispondenza con questa Direzione Centrale che avrebbe come unico risultato un'inutile appesantimento dell'attività amministrativa di questo Ufficio e del comune e una vanificazione dei processi in atto di dematerializzazione delle procedure amministrative.

Tenuto conto che il riparto del fondo disponibile avverrà sulla base delle certificazioni pervenute nel termine suddetto, i ritardi nella trasmissione della certificazione comporteranno la mancata, definitiva, partecipazione del comune all'attribuzione del relativo contributo. A tal fine, verrà precluso ai comuni l'accesso al sistema telematico di trasmissione della certificazione dalle ore 14,00 del 30 maggio 2014.

La richiesta ai comuni di essere rigorosi nel rispetto dei termini di presentazione della certificazione discende dalla gestione di un trasferimento erariale basato su un fondo prestabilito nella quantità massima, che rende quindi necessario fissare definitivamente i dati al momento del

riparto. Peraltro, nel caso in cui l'importo complessivo dei dati certificati risultasse superiore al fondo, infatti il rimborso verrà disposto in proporzione alle risorse finanziarie disponibili. Si suggerisce, pertanto, di organizzare preventivamente le attività amministrative connesse con la trasmissione del certificato, al fine di non pregiudicare l'attribuzione del concorso erariale.

Una particolare attenzione va anche riservata all'invio da parte dei comuni di documentazione aggiuntiva, trasmessa in via ordinaria, via fax o via e-mail, che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già inviato telematicamente. E' già più volte capitato a questo ufficio di ricevere, successivamente o contestualmente all'invio da parte di un ente locale di una certificazione per l'attestazione di uno specifico dato, documentazione supplementare, molte volte neppure firmata dagli stessi soggetti legittimati alla sottoscrizione del modello. In detta documentazione quasi sempre vengono riportati riferimenti che compromettono la certezza del dato indicato nel certificato, una sorta di azione preventiva per giustificare un dato non certo ma che, comunque, è stato dichiarato tale. In questa eventualità, questo ufficio dovrà prendere atto della infondatezza della certificazione, resa nulla dallo stesso ente e non accorderà alcun concorso erariale.

Pertanto, si ribadisce che **qualsiasi documentazione trasmessa a corredo della certificazione in argomento che compromette la certezza del dato riportato comporta la non validità dello stesso ai fini del rimborso degli oneri per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria in argomento.**

E' comunque facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, produrre una nuova certificazione, comunque attraverso un ulteriore invio telematico, purché entro le ore 14,00 del 30 maggio 2014. In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, il comune dovrà preliminarmente procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter tramettere un nuovo modello. La certificazione annullata dal comune perderà la sua validità ai fini del concorso erariale, sia per quanto concerne la data di trasmissione, che per quanto attiene al dato inserito. Si consiglia, pertanto, di porre molta attenzione a ricorrere a tale operazione che se non effettuata nei termini previsti determina la perdita del concorso erariale.

Dopo l'acquisizione telematica delle certificazioni, in linea con precedenti orientamenti espressi in materia di verifica delle certificazioni contabili da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze e della Corte dei Conti, questa Direzione Centrale, con la collaborazione delle Prefetture territorialmente competenti, potrà effettuare un congruo numero di verifiche delle stesse.

3. Adempimenti delle Prefetture - Uffici Territoriali Del Governo.

Ciascuna Prefettura-UTG avrà cura di richiamare l'attenzione dei comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza sul contenuto della presente circolare, specificando che la stessa, unitamente al modello A, è visualizzabile sul sito ufficiale della Direzione Centrale della Finanza Locale.

Laddove venga richiesto, sarà cura delle Prefetture – UTG affiancare i comuni nella risoluzione di problematiche connesse con la compilazione e/o trasmissione del certificato, avvalendosi anche del supporto degli uffici di questa Direzione centrale direttamente interessati al modello in argomento, i cui indirizzi informatici e telefonici sono riportati alla fine del presente paragrafo.

L'eventuale documentazione acquisita da parte delle Prefetture – UTG su supporto cartaceo, trasmesso in via ordinaria, via fax, via email, via p.e.c. o a mano va restituita all'ente, con contestuale comunicazione che il medesimo certificato non sarà ritenuto legittimo ai fini del rimborso degli oneri per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria. Copia della comunicazione dovrà essere trasmessa per conoscenza allo scrivente ufficio, all'indirizzo: *Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari interni e territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale – Ufficio trasferimenti ordinari e risanamento degli enti locali dissestati - Piazza del Viminale 00186 Roma.*

Come riportato nell'ultimo capoverso del punto 2. della presente circolare, le Prefetture _ UTG verranno interessate ad operare verifiche di congruità dei dati certificati dai comuni sull'abase di un campione casuale.

Per eventuali quesiti sia amministrativi che informatici è possibile rivolgersi al dott. Michele Contaldo tel. 06/46548100 michele.contaldo@interno.it, alla sig.ra Cristina Furbesco tel. 06/46548872 cristina.furbesco@interno.it oppure alla signora Fabiola Alese tel. 06746548095 fabiola.alese@interno.it. Per questioni attinenti le credenziali di accesso e le firme digitali è possibile contattare Giancarlo Culini tel. 0646525268 giancarlo.culini@interno.it.

Il Direttore Centrale
(Verde)